



AVVISO

Sospensione mutui per la clientela che ha subito danni per alluvione nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti.

Premesso che:

- Il Consiglio dei Ministri del 15 settembre ha deliberato che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti dichiarando lo stato di emergenza per 180 giorni a partire dalla data sopra indicata.
- A seguito di questa delibera il 20 settembre il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un'ordinanza, pubblicata in G.U. n. 226 in data 27 settembre, in base alla quale i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alle gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati, hanno il diritto di richiedere, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Premesso quanto sopra la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci è disponibile alla sospensione dei mutui per la clientela che ha subito danni sopra citati con le caratteristiche sotto indicate.

Caratteristiche dell'intervento

Sospensione previa richiesta del cliente, per 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui.

La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del Cliente.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

- i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
- ii) sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata massima di 12 mesi, definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Dopo la sospensione il processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione. Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Presentazione della richiesta di sospensione

La richiesta va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

Arco temporale entro il quale il cliente può richiedere l'avvio della sospensione

Entro il 31 dicembre 2017

Donoratico, 6/10/2017